

NOVITÀ IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA: IL DM 10 MAGGIO

Publicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 10 luglio, il giorno successivo è entrato in vigore il DM 10 maggio 2018 recante “Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.

In considerazione della rilevanza dei progetti di efficienza energetica per il perseguimento degli obiettivi vincolanti di risparmio nazionale cumulato di energia finale al 2020, questo provvedimento introduce correttivi al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 che già regolamentava la materia.

Il decreto stabilisce infatti i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza negli usi finali per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE). L’Allegato 1 contiene le indicazioni relative ai metodi di valutazione e certificazione dei risparmi, comprese le istruzioni dettagliate per la valutazione dei progetti, per la certificazione dei risparmi conseguiti, la documentazione necessaria e le caratteristiche dimensionali dei progetti, nonché la disciplina dei controlli da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La norma si propone di riequilibrare il mercato dei TEE, con particolare riguardo alla domanda e offerta di titoli, di apportare alcune semplificazioni ed elementi di flessibilità all’intero sistema. Viene anche fissato un tetto massimo al valore di un singolo certificato bianco, pari a 250 euro, al fine di porre un limite all’eccessivo rialzo dei prezzi recentemente verificatosi.

I TEE sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici negli usi finali dell’energia, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica. Un certificato bianco equivale a un TEP (tonnellata equivalente di petrolio) di risparmio conseguito.

Il sistema dei TEE è un meccanismo di incentivazione – gestito dal GSE - che si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria. La durata dell’incentivo varia a seconda della vita utile (da 3 a 10 anni), stabilita dalla normativa per ciascuna tipologia di progetto (Allegato 2, Tabella 1 del decreto). I certificati

bianchi non sono cumulabili con altre tipologie di incentivi statali richiesti per il medesimo progetto.

Sono soggetti obbligati i distributori di energia elettrica e gas naturale che abbiano più di 50.000 clienti finali connessi alla loro rete.

Va inoltre segnalato che gli obblighi connessi al decreto in commento costituiscono onere reale sulle reti e, come tali, si trasmettono a tutti i soggetti che subentrano nell’attività di distribuzione/trasporto dell’energia.

Ci sono poi altri soggetti - non obbligati - che possono realizzare i progetti di efficienza e i relativi interventi. Si tratta delle società controllate o controllanti di soggetti obbligati, dei distributori di energia elettrica o gas naturale non soggetti all’obbligo, di altri soggetti pubblici o privati certificati ISO 50001 o che abbiano nominato un energy manager.

Tutti i soggetti ammessi al meccanismo dei TEE sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica tenuto dal GSE.

I soggetti obbligati possono raggiungere il loro obiettivo annuale di risparmio in due modi:

- realizzando direttamente o attraverso società da essi controllate, o controllanti, i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo
- acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo, ovvero da altri distributori, da ESCO certificate o da utenti finali pubblici o privati che abbiano nominato un EGE (=esperto in gestione dell’energia / energy manager) certificato.

I certificati bianchi sono riconosciuti al soggetto titolare di un progetto di efficienza energetica (vale a dire colui che sostiene l’investimento per la sua realizzazione), mediante la stipula di un contratto tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito del GSE. Il titolare va tenuto distinto dal soggetto proponente, cioè da chi è in possesso dei requisiti necessari di ammissibilità, che presenta materialmente l’istanza al GSE per ottenere l’incentivo e che può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto che, in quest’ultima ipotesi, delega il proponente. L’accesso ai certificati bianchi è previsto anche per le unità di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), mentre non sono ammessi al sistema i progetti di efficienza energetica predisposti per adeguarsi a obblighi normativi ovvero per conformarsi a prescrizioni amministrative.

L’articolo 4 del DM fissa gli obiettivi nazionali di risparmio energetico da conseguire attraverso il meccanismo dei certificati bianchi per gli anni dal 2017 al 2020:

2017: 7,14 milioni di TEP
2018: 8,32 milioni di TEP
2019: 9,71 milioni di TEP
2020: 11,19 milioni di TEP

GME (Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.) o attraverso contratti bilaterali.

Entro il 31 dicembre 2019 saranno fissati i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2020.

I soggetti obbligati scambiano i certificati sulla piattaforma di mercato (mercato dei TEE) gestita dal

*Avv. Stefania Gorgoglione
Studio Legale Avvocato Stefania Gorgoglione*

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE

Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Dott. Francesco Giay e Avv. Arianna Ruggieri - BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis (Torino) - Avv. Riccardo G. Cajola, Cajola e Associati (Milano) - Avv. Domenica Cotroneo, Cocuzza & Associati, Studio Legale (Milano) - Avv. Martina Bischetti, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - Avv. Stefania Gorgoglione, Studio Legale Avvocato Stefania Gorgoglione (Milano – Genova) - Avv. Valeria De Lucia, Avv. Damiana Lesce e Avv. Paola Lonigro, Trifirò & Partners Avvocati (Milano).

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

TeLex Anie



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Publicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it
Diffusione via web www.anie.it